

## **BANDO AGRICOLTURA E PAESAGGIO 2024**

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL RECUPERO  
DEL TERRITORIO E PROMUOVERE LO SVILUPPO AGRICOLO NEL TERRITORIO  
DI COMPETENZA DEL BIM DEL CHIESE**

### **REGOLE COMUNI AMBITO AGRICOLTURA E AMBITO PAESAGGIO**

#### **ART. 1 – REQUISITO OGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO**

1. E' legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando il soggetto che alla data di scadenza del bando sia titolare di diritto reale ovvero di diritto personale di godimento e di una delle posizioni giuridiche soggettive individuate al successivo comma 2, su terreno sito nel territorio dei Comuni di Sella Giudicarie (per le frazioni di Bondo, Roncone e Lardaro), Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la frazione di Tiarno di Sopra).
2. Il bando prevede due ambiti di intervento con diversi soggetti beneficiari, e precisamente Ambito Agricoltura e Ambito Paesaggio.

#### **ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di contributo va presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese (TN) utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link: <https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>
2. Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al termine di **VENERDI 27 SETTEMBRE 2024 ore 12.00**
3. Saranno dichiarate irricevibili le domande presentate successivamente al termine sopra fissato ed in forma diversa da quella descritta in questo bando.
4. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo **alla PEC** o, qualora presentata a mano previo appuntamento con il RUP, alla data ed ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo del Consorzio.
5. E' fatto divieto allegare documentazione in formato zippato, pena irricevibilità della domanda.

6. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.
7. Il Consorzio Bim Chiese predilige l'utilizzo di mezzi telematici, in linea con le disposizioni previste dal Codice Amministrazione Digitale.
8. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quelle sopra descritte.
9. Il soggetto partecipante al bando fornisce un valido indirizzo mail/PEC ed autorizza il Consorzio BIM Chiese ad effettuare le comunicazioni inerenti il bando esclusivamente su tale recapito.
10. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.

### **ART. 3 – STANZIAMENTO FINANZIARIO**

1. In caso di insufficienza fondi rispetto ai contributi economici spettanti alle domande ammissibili in base all'applicazione dei criteri di cui al presente bando, sarà data priorità per ciascuna graduatoria redatta per l'Ambito Agricoltura e per l'Ambito Paesaggio secondo i criteri di priorità specificatamente individuati.
2. Su proposta della Commissione Agricoltura, l'Assemblea ha facoltà di disporre un incremento del budget stanziato per il bando.
3. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio fino all'avvenuta approvazione della graduatoria.

### **Art. 4 - TERMINI PER ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI – PROROGA - SOSPENSIONE**

1. La rendicontazione dell'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere effettuata entro il termine previsto per ciascun ambito di intervento, decorrente dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga o sospensione del termine per la rendicontazione, da presentare entro il termine di rendicontazione, per fatti non imputabili al beneficiario ma dipendenti da cause oggettive e non prevedibili, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.
3. In caso di mancata osservanza dei termini di rendicontazione originariamente previsti dal bando ovvero prorogati, il contributo verrà revocato.

4. Decorsi inutilmente i termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.
5. Nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.
6. Nel caso in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
7. La revoca totale o parziale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite.
8. Non sono considerate proroghe le modifiche dei termini decise autonomamente dall'ente concedente, ed applicate a tutte le domande ammesse a contribuzione.
9. I termini di rendicontazione fissati, od eventualmente prorogati, possono essere sospesi qualora il beneficiario non possa rispettare i termini a causa di:
  - liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria con parte il beneficiario e relativi all'intervento per il quale è stato concesso il contributo. La sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite;
  - eventi oggettivamente non imputabili al beneficiario, validati dal RUP, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi o la rendicontazione (ad es. calamità naturali). La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

## **ART. 5 – PROCEDIMENTO**

1. **CONTENUTI INFORMAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:** Il domicilio digitale del Consorzio BIM Chiese è il seguente: [bimdelchiesecondino@legalmail.it](mailto:bimdelchiesecondino@legalmail.it) L'unità organizzativa competente è l'Area Amministrazione Generale. Il Responsabile del Procedimento, di seguito "RUP", è individuato con atto formale di nomina da parte del Direttore consortile. In caso di assenza di nomina, coincide con il Direttore consortile. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande. L'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, secondo la normativa vigente, non direttamente accessibili con modalità telematica è l'Ufficio Protocollo. Punto di accesso informatico e modalità di accesso al fascicolo informatico: <https://servizi.bim-del-chiese.comune.cloud/>, secondo la normativa vigente. I rimedi esperibili avverso il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, sono i seguenti:

- a. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
2. **COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO:** A seguito della ricezione della domanda di partecipazione il RUP darà comunicazione personale di avvio di procedimento indicando il numero di protocollo identificativo della domanda, la data di presentazione dell'istanza..
  3. **SOCCORSO ISTRUTTORIO:** Qualora riscontrasse carenza di qualsiasi elemento formale della domanda o degli allegati in essa richiamati, il RUP assegna al partecipante un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, specificando gli elementi mancanti o da chiarire. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa.
  4. **CONCLUSIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA - COMUNICAZIONE PREAVVISO DI RIGETTO:** Qualora sussistano elementi di incertezza sulla valutazione dei requisiti di ammissione al bando, che richiedano una valutazione soggettiva, prima della formale adozione del provvedimento negativo sarà garantito il contraddittorio in forma scritta tramite comunicazione tempestiva, a cura del RUP, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il partecipante potrà presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine. Qualora il partecipante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il RUP ne darà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
  5. **CONCLUSIONE ISTRUTTORIA POSITIVA – COMUNICAZIONE AMMISSIONE A CONTRIBUTO:** Ad esito dell'istruttoria effettuata dal RUP sarà adottato il provvedimento di concessione del contributo da parte del segretario del Consorzio sulla base dell'analisi tecnico-amministrativa delle domande effettuata dal RUP, con il supporto del tecnico esperto. Tale provvedimento di concessione conterrà specificati il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini di esecuzione dell'intervento ammesso e sarà adottato entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti dal presente bando. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione del Consorzio BIM Chiese, nel

provvedimento dovrà essere accertata l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento. La graduatoria delle domande ammesse sarà pubblicata al seguente link <https://www.bimchiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione>. Le domande inserite in graduatoria ma risultanti non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili in bilancio saranno oggetto di provvedimento di non accoglimento ai sensi della l.p. n.23/92.

6. **FASE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO:** La liquidazione del contributo economico assegnato sarà effettuata nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di liquidazione, da rendersi entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
7. **VERIFICHE:** Il RUP, successivamente all'erogazione del contributo procede alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda, su un campione definito sulla base della disciplina vigente. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle domande presentate, mediante estrazione a sorte del campione corrispondente.
8. **CONTROLLI SUGLI INTERVENTI:** Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti ispettivi per mezzo di tecnico incaricato ai fini di verificare l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando, nonché il rispetto del vincolo per i beneficiari di garantire la gestione e la manutenzione degli interventi realizzati, di non distogliere dalla loro destinazione anche a seguito di mancato utilizzo, ovvero di mantenere la coltura ammessa a contribuzione, a non distogliere dalla loro destinazione, anche a seguito di mancato utilizzo, le opere o gli interventi per i quali sono stati concessi i contributi, **entro 5 anni dalla data di richiesta della liquidazione finale.**

#### **ART. 6 – INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 GCPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

**Titolare del trattamento:** Consorzio BIM del Chiese, nella persona del legale rappresentante (Presidente in carica), via Oreste Baratieri n.11, 38083 Borgo Chiese tel. 0465/621048, e-mail: [info@bimchiese.tn.it](mailto:info@bimchiese.tn.it) PEC: [bimdelchiesecondino@legalmail.it](mailto:bimdelchiesecondino@legalmail.it) .

**Responsabile del trattamento:** segretario consortile. Dati di contatto: sede consortile, email: [direttore@bimchiese.tn.it](mailto:direttore@bimchiese.tn.it) L'incaricato è anche soggetto designato per il riscontro dell'Interessato in caso di esercizio diritti ex art 15 e 22 del Reg.UE 679/2016

**Designato al trattamento:** RUP incaricato per il procedimento.

**Responsabile della Protezione dei Dati:** Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre

Verde n.23, Trento, [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it) oppure [consorzio@pec.comunitrentini.it](mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it)

**Finalità del trattamento e base giuridica:** esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare: verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 – adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione corruzione ex l.p. 23/90, d.lgs. 165/2001, l.190/2012, d.lgs. 33/2013.

**Conferimento dei dati personali:** è obbligatorio o facoltativo in relazione alle finalità specifiche del trattamento. In ogni caso il rifiuto al conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla procedura.

**Fonte dei dati personali:** provengono dallo stesso interessato ovvero da fonti accessibili al pubblico (Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, INPS, ecc)

**Categoria dati personali** (qualora i dati siano raccolti presso terzi): i dati trattati sono dati personali diversi dai dati comuni (nome, cognome, indirizzo, residenza, codice fiscale), dati sensibili (appartenenza ad organizzazioni sindacali di lavoratori), dati giudiziari (condanne penali, misure di sicurezza, annotazioni).

**Modalità del trattamento:** il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati informatico/elettronici con modalità atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra da parte del personale dipendente sopra individuato o appositamente autorizzato.

**Profilazione:** il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

E' escluso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.

**Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali:** i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del beneficiario. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs.33/2013 e dalla l.p. 4/2014.

**Periodo di conservazione dei dati:** il periodo di conservazione dei dati personali è di 10 anni, o illimitato, a seconda del tipo di dato trattato, decorrenti dalla raccolta dei dati stessi. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

**Diritti dell'interessato:** l'interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE, in particolare:

- chiedere accesso ai dati personali, ottenerne copia (art. 15)
- chiedere la rettifica o l'integrazione qualora li ritenga inesatti o incompleti (art. 16)
- chiedere la cancellazione (art. 17) o la limitazione (art. 18) qualora sussistenti i presupposti
- diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico (art. 20)
- opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria situazione personale (art. 21)

**Reclamo:** l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



## AMBITO AGRICOLTURA

### ART. 7 - REQUISITO SOGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO

1. Possono presentare domanda di contributo per l'Ambito Agricoltura del presente bando i seguenti soggetti:
  - ❖ A.1 persone fisiche con o senza partita IVA ovvero società agricole non iscritte nell'archivio provinciale delle imprese agricole in sezione I o II per progetti e iniziative di ripristino e valorizzazione ambientale finalizzati a interventi in campo agricolo e rurale;
  - ❖ A.2 associazioni di settore senza scopo di lucro che agiscono in nome e per conto dei propri associati con progetti integrati legati ad attività agronomiche (a titolo puramente esemplificativo potature, innesti, trapianti), che possono comprendere iniziative di analisi, studio, progettazione e assistenza tecnica.
  - ❖ A.3 aziende iscritte nella Sezione II dell'archivio provinciale delle imprese agricole per operazioni di bonifica ed interventi in campo agricolo che non rientrano nei piani di finanziamento provinciali.
2. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto personale di godimento a titolo di affitto ovvero abbia in uso il terreno a titolo di comodato, la richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.
3. Nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di un diritto personale o reale sul terreno oggetto di intervento, egli dovrà impegnarsi a perfezionare l'acquisizione di tale titolarità inderogabilmente **entro il termine perentorio** per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo, pena decadenza dal contributo assegnato.
4. Le particelle fondiari che rientrano nel fascicolo aziendale di un'azienda agricola iscritta nella sezione II dell'archivio provinciale delle imprese agricole, devono essere oggetto di domanda di contributo presentata dall'azienda agricola medesima.

### ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I termini per la presentazione della domanda sono previsti dall'art. 2.
2. La domanda potrà essere:
  - a) compilata **ON LINE** sul sito [www.bimchiese.tn.it](http://www.bimchiese.tn.it) accedendo al link:  
<https://servizi.bim-del-chiese.comune.cloud/>  
Per accedere alla compilazione della domanda è necessario dotarsi di SPID.
  - b) spedita mediante **P.E.C** esclusivamente all'indirizzo  
[bimdelchiesecondino@legalmail.it](mailto:bimdelchiesecondino@legalmail.it), inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto che presenta la domanda di contributo. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove invece il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato.
  - c) consegnata a mano al servizio protocollo consortile, previo appuntamento.

## ART. 9 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Il modello della domanda di contributo contiene una parte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- ✓ di presentare la domanda come persona fisica ovvero in qualità di azienda iscritta nella sezione II dell'archivio provinciale imprese agricole
- ✓ di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze ovvero di aver ottenuto agevolazioni con specificazione del provvedimento concessorio, importo concesso ed importo liquidato;
- ✓ che l'iniziativa non interessa particelle fondiari ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione o a servizi;
- ✓ l'identificazione e superficie della/e particella/e fondiaria/e oggetto dell'intervento;
- ✓ il titolo legittimante la presentazione della domanda in relazione al terreno oggetto dell'intervento;
- ✓ la delega dei comproprietari del terreno oggetto dell'intervento (se sussistenti)
- ✓ l'impegno a destinare il contributo esclusivamente al finanziamento delle spese per la realizzazione degli interventi agricoli specificati nella relazione allegata;
- ✓ attestazione di impegno a presentare entro 90 giorni a decorrere dall'avvenuta comunicazione della posizione utile ricoperta in graduatoria dalla domanda di contributo, e comunque in tempo utile per la predisposizione dei provvedimenti di concessione contributo, che necessariamente dovranno essere adottati entro la chiusura del corrente anno finanziario, delle autorizzazioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento. Ovvero che non necessitano pareri, autorizzazioni e nulla osta;
- ✓ che gli oneri fiscali sono/non sono detraibili;
- ✓ che l'IVA è/non è portata in detrazione;
- ✓ che l'attività del soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;
- ✓ di impegnarsi ad eseguire gli interventi secondo le tecniche e le modalità agronomiche previste dal bando.
- ✓ di impegnarsi alla corretta gestione e manutenzione degli interventi realizzati ed il mantenimento dell'attività colturale per **almeno 5 anni** decorrenti dalla data di liquidazione del contributo, fatta eccezione per il prato stabile che potrà essere sostituito da coltivazioni, pena la revoca del contributo medesimo;
- ✓ che l'eventuale contributo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al beneficiario, fornendo le coordinate bancarie (IBAN);
- ✓ di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i dati personali riportati nella domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
- ✓ di aver preso visione dell'informativa trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 contenuta nel bando e reperibile anche sul sito web dell'ente;
- ✓ di eleggere l'indirizzo di posta elettronica indicato quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura attivata con la presente domanda, dispensando il Consorzio BIM Chiese da qualsiasi responsabilità



conseguente alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni da parte del beneficiario.

- ✓ di essere a conoscenza del divieto stabilito dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

## **ART. 10 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

1. Alla domanda di contributo si dovranno allegare i seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-economica<sup>1</sup> che specifichi lo stato attuale del terreno, la metratura interessata dall'intervento che si vuole realizzare, nonché le caratteristiche dell'intervento medesimo allegando un computo metrico o un previsionale di spesa dell'intervento:
  - i. se la relazione presenta un importo fino ad € 15.000,00 potrà essere sottoscritta dallo stesso richiedente.
  - ii. se la relazione presenta un importo superiore ad €15.000,00 dovrà essere sottoscritta da un professionista abilitato;
- b) fattura notarile relativa alle spese necessarie alla ricomposizione del fondo oggetto dell'intervento (se ammessa);
- c) dettagliato preventivo di spesa con indicazione di costi ed interventi che si intendono eseguire;
- d) foto a colori del/i terreno/i oggetto dell'intervento.

Nel caso in cui la predetta documentazione sia agli atti di altre pubbliche amministrazioni o dell'amministrazione provinciale, il soggetto richiedente è tenuto a segnalarlo al Servizio competente, il quale provvederà ad acquisirla d'ufficio. Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

---

<sup>1</sup> Si precisa che la relazione è valida ed accoglibile **solamente se** sottoscritta con firma autografa o con firma digitale dal suo autore e **con allegata** fotocopia di documento di identificazione in corso di validità.

## ART. 11 – CUMULABILITÀ E NATURA DEL CONTRIBUTO

1. I contributi economici assegnati nell'AMBITO AGRICOLTURA sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le stesse spese alle quali si riferiscono entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa al *c.d. de minimis*, di cui al Regolamento UE n.316/2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato comunitario.
2. Il totale del contributo economico assegnabile nell'ambito Agricoltura non potrà in ogni caso superare la soglia complessiva di € 25.000,00 al netto degli aiuti *c.d. de minimis* che il richiedente ha dichiarato di aver eventualmente già percepito nel triennio, come previsto dal regolamento UE 316/2019.
3. I contributi assegnati in ambito agricoltura e paesaggio sono cumulabili con altri incentivi anche finanziari emanati a livello nazionale e/o provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea.
4. Il contributo è concesso in conto capitale.

## ART. 12 – CRITERI DI SELEZIONE INTERVENTI AMBITO AGRICOLTURA

1. L'ordine delle domande presentate nell'Ambito Agricoltura tiene conto delle tipologie di investimento divise in classi, secondo l'ordine di seguito riportato:  
  
1^ classe: Interventi di recupero e/o bonifica del terreno e realizzazione di impianti di coltivazione specializzati  
2^ classe: Interventi di recupero del territorio con trasformazione ad arativo o prativo  
3^ classe: Realizzazione di impianti di coltivazione senza recupero e/o bonifica del terreno  
4^ classe: Realizzazione di progetti integrati legati ad attività agronomiche
2. L'assegnazione dei contributi avverrà secondo la graduatoria generata ai sensi del comma 1.
3. Qualora lo stanziamento economico previsto non possa soddisfare tutte le domande ritenute ammissibili, sarà utilizzato il criterio cronologico di presentazione delle domande afferenti alla medesima classe.

## ART. 13 - INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Gli interventi ammissibili a contribuzione sono:

1. **Interventi di recupero e/o bonifica di terreni** finalizzati alla realizzazione di prato stabile, arativo, impianti di coltivazione e realizzazione degli stessi impianti di coltivazione.
  1. La richiesta può essere presentata dai seguenti soggetti:
    - a. art.7 lett. **A.1** persone fisiche con o senza partita IVA ovvero società agricole non iscritte nell'archivio provinciale delle imprese agricole in sezione I o II per progetti
    - b. art. 7 lett. **A.3** aziende iscritte nella Sezione II
  2. L'intervento deve essere ultimato e rendicontato **entro 24 mesi** dalla data della

comunicazione di concessione del contributo per gli interventi.

3. Il contributo spettante è determinato sulla base della spesa ammissibile €/mq definita all'art. 16 ed è determinato nella seguente misura:
  - a. 60% della spesa ammissibile in caso dei soggetti ex art.7 lett. **A.1** persone fisiche con o senza partita IVA ovvero società agricole non iscritte nell'archivio provinciale delle imprese agricole in sezione I o II per progetti e iniziative di ripristino e valorizzazione ambientale finalizzati a interventi in campo agricolo e rurale;
  - b. 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore all'importo di €5.000,00 in caso di soggetti ex art.7 lett. A.3 aziende iscritte nella Sezione II.
2. Realizzazione di progetti e **iniziative di valorizzazione ambientale** con finalità di sviluppo agricolo e rurale della Valle del Chiese particolarmente meritevoli a tal fine.
  1. La richiesta può essere presentata dai soggetti di cui all'art. 7, lett. **A.2** associazioni di settore.
  2. L'intervento dovrà essere completato e rendicontato **entro 48 mesi** dalla data della comunicazione di concessione del contributo.
  3. Il contributo spettante è determinato sulla base della spesa ammissibile ed è determinato nella seguente misura: 50% della spesa ammissibile.
3. Realizzazione di **progetti integrati legati ad attività agronomiche** che possono avvalersi di fasi di analisi, studio, progettazione e assistenza tecnica.
  1. La richiesta può essere presentata dai soggetti di cui all'art.7, lett. **A.2** associazioni di settore
  2. L'intervento dovrà essere completato e rendicontato **entro 48 mesi** dalla data della comunicazione di concessione del contributo.
  3. Il contributo spettante è determinato nella seguente misura: 90% della spesa ammissibile
4. Realizzazione di **impianti di coltivazione** che possono avvalersi di fasi di analisi, studio, progettazione e assistenza tecnica.
  1. La richiesta può essere presentata dai soggetti di cui all'art.7, lett. **A.3** aziende iscritte nella Sezione II
  2. L'intervento dovrà essere completato e rendicontato **entro 24 mesi** dalla data della comunicazione di concessione del contributo.
  3. Il contributo spettante è determinato nella seguente misura: 50% della spesa ammissibile e comunque non superiore all'importo di €5.000,00.

#### **ART. 14 – REGOLE SULLE SPESE AMMISSIBILI AMBITO AGRICOLTURA**

1. Sono considerate ammissibili a contribuzione le iniziative risultanti da fatturazione emessa in data successiva alla data di pubblicazione del presente bando. Possono derogare da tale vincolo solo le spese di progettazione (spese tecniche). L'avvio anticipato non vincola

in alcun caso l'ente alla concessione del contributo.

2. La domanda di contributo può essere presentata anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1<sup>a</sup> gennaio 2023 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente bando, a condizione che le relative spese siano fatturate a decorrere dalla data di approvazione del bando.
3. Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati nella relazione tecnico/economica, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi vigente nella PAT.
4. Nel caso di opere o lavori difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi di prezzi sopra richiamati, si assumono i valori indicati nella relazione tecnico/economica presentata, purché ritenuti congrui dal Consorzio, sentito il tecnico incaricato. Nel caso di voci di spesa non riscontrabili nell'elenco prezzi potranno essere ritenute ammissibili voci di spesa diverse purché giustificate sull'analisi prezzi allegata al progetto.
5. Sono ammissibili esclusivamente pagamenti effettuati dal beneficiario comprovati da idoneo titolo giustificativo della spesa effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato al beneficiario. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

#### **ART. 15 – QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE PER “INTERVENTI DIRECUPERO E/O BONIFICA” e IMPIANTI DI COLTIVAZIONE**

1. La spesa ammissibile è definita per ogni tipologia di intervento indicata dalla seguente tabella:

| Tipologia di intervento |                                                                                                                                | Spesa ammissibile<br>€/1.000 mq |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                       | Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "fuori suolo"                                                      | € 15.000,00                     |
| 2                       | Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "in suolo"                                                         | € 9.000,00                      |
| 3                       | Realizzazione di impianti per la coltivazione dei piccoli frutti                                                               | € 6.000,00                      |
| 4                       | Realizzazione di impianti per la coltivazione della vite da vino e da tavola                                                   | € 6.600,00                      |
| 5                       | Realizzazione di impianti per la coltivazione del ciliegio e in generale di altri alberi da frutto ad alto fusto e/o arbustive | € 5.000,00                      |
| 6                       | Realizzazione di impianti di castagneti da frutto o noce "da frutto"                                                           | € 3.500,00                      |
| 7                       | Realizzazione di impianti di luppolo                                                                                           | € 3.500,00                      |
| 8                       | Realizzazione prato stabile e arativo                                                                                          | € 3.000,00                      |

2. Gli interventi relativi alle tipologie di intervento di cui alla tabella precedente dovranno essere eseguiti e realizzati secondo le tecniche e le modalità agronomiche riportate nella seguente tabella:

| Tipologia di intervento                                                                            | Tecniche e le modalità agronomiche                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "fuori suolo"                          | Struttura a tunnel leggero con tralicci di supporto per i contenitori della torba. Impianto di irrigazione dotato di centralina.                               |
| Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "in suolo"                             | Struttura a tunnel leggero, pacciamatura al suolo con teli di nylon o paglia                                                                                   |
| Realizzazione di impianti per la coltivazione del luppolo                                          | Struttura con pali in legno o in cemento, rete di sostegno per le piante e tiranti                                                                             |
| Realizzazione di impianti per la coltivazione dei piccoli frutti                                   | Struttura leggera a spalliera, impianto di irrigazione, pacciamatura del terreno o coltivazione fuori suolo.                                                   |
| Realizzazione di impianti per la coltivazione della vite da vino e da tavola                       | Struttura a pergola semplice o doppia o a <i>guyot</i> .                                                                                                       |
| Realizzazione di impianti per la coltivazione del ciliegio e in generale di altri frutti da albero | Utilizzo di tutori negli stadi giovanili della pianta. Sesti d'impianto che garantiscano un corretto sviluppo morfologico a seconda della tipologia di pianta. |

3. Nelle ipotesi di interventi di cui al presente articolo, qualora il richiedente abbia sostenuto o debba sostenere spese notarili necessarie per la ricomposizione dei fondi oggetto dell'intervento per il quale si richiede contribuzione, spetta un contributo forfetario unatantum di € 400,00 a fronte di rendicontazione di spese notarili pari o superiori ad € 600,00 a prescindere dal numero di atti notarili stipulati.

#### **ART. 16 - TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

- 1) Sono ammissibili a contribuzione le seguenti voci di spesa:
- le spese per lavori di taglio specie erbacee e arbustive infestanti, loro trinciatura, asporto delle ceppaie, dissodamento del terreno, ecc., esclusi quelli di aratura e dissodamento di terreni già coltivati;
  - le spese di sistemazione di muri di sostegno già esistenti, scogliere, terre armate, gabbionate, bragheri e drenaggi;
  - le spese di livellamento, spietramento o altri interventi agronomici necessari alla riconversione colturale e/o realizzazione di impianti di coltivazione escluso l'apporto di materiale dall'esterno diverso da terra vegetale ed esclusi altresì i lavori di scavo se

- finalizzati all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alla bonifica;
- d) le spese per la realizzazione di piste di accesso al terreno oggetto di intervento purchè accessorie e strumentali rispetto alla realizzazione dell'intervento principale individuato nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 15;
  - e) le spese per la realizzazione della struttura di impianti produttivi: scavo per palo, acquisto paleria, tutori, fili, reti, materiale per l'irrigazione e fertirrigazione, materiali e interventi per la realizzazione di serre;
  - f) le spese per l'acquisto di sementi e piantine e quelle per la loro messa a dimora;
  - g) le spese per estirpazione e rinnovo varietale (nuove barbatelle o sovrainnesti);
  - h) le spese relative all'analisi dei terreni oggetto dell'intervento;
  - i) le spese relative agli interventi di cui all'art.12 – comma 1-lett.B ritenute ammissibili dalla Commissione in base ad una valutazione di fattibilità e/o sostenibilità dell'intervento, tenuto conto delle condizioni morfologiche e climatiche del territorio rientrante nel Bacino Imbrifero Montano;
  - j) le spese tecniche nella percentuale massima del 12% della spesa ammissibile;
  - k) spese per interventi di prevenzione e contrasto delle fitopatie;
  - l) spese per realizzazione di un sistema di irrigazione.
  - m) Spese per realizzazione sistema di recinzione del terreno oggetto dell'intervento principale individuato nella tabella di cui al comma 1 dell'art, 15, ovvero del terreno oggetto di intervento nel triennio precedente

## **ART. 17 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Le spese ammissibili a liquidazione sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario tra quelle ammesse al finanziamento, comprovate da fattura che devono essere univocamente riconducibili all'opera.
2. Non è ammessa la cessione del credito.
3. La domanda di liquidazione del contributo dovrà essere presentata entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, fatta salvo quanto previsto dall'art. 4, e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
  - a) data di ultimazione intervento;
  - b) Indicazione della superficie in mq interessata dall'intervento e localizzazione (p.f. e Comune catastale);
  - c) di aver eseguito i lavori secondo le tecniche e le modalità agronomiche previste dal bando e a regola d'arte;
  - d) importo della spesa complessivamente sostenuta e dichiarazione che il contributo assegnato è destinato a copertura delle spese sostenute ed indicate nella documentazione allegata;
  - e) dichiarazione che la documentazione della spesa è riferita all'oggetto del finanziamento.
4. Alla domanda di liquidazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) relazione tecnico-economica finale<sup>1</sup> delle spese effettivamente sostenute

---

<sup>1</sup> La sottoscrizione da rendersi con firma autografa o firma digitale dovrà essere apposta dal richiedente, qualora  
Bando Agricoltura e Paesaggio 2024



- b) certificato di regolare esecuzione da un professionista abilitato, qualora prescritto;
  - c) copia semplice delle fatture, o documenti probatori equivalenti, unitamente alla copia dei bonifici o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi. Si precisa che il beneficiario, su semplice richiesta del RUP, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali.
  - d) foto a colori dell'intervento realizzato
  - e) eventuali autorizzazioni ottenute per la realizzazione dell'intervento  
(es. autorizzazione cambio coltura etc.)
  - f) documento di identità del sottoscrittore.
5. Al momento della liquidazione il RUP provvederà a rideterminare l'entità del contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato parametrato il contributo assegnato.

## **ART. 18 – VERIFICHE**

1. Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti ispettivi per mezzo di tecnico incaricato ai fini di verificare:
  - a. l'avvenuta regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando;
  - b. il rispetto del vincolo per i beneficiari di garantire la gestione e la manutenzione degli interventi realizzati;
  - c. il rispetto del vincolo di non distogliere dalla loro destinazione anche a seguito di mancato utilizzo le opere o gli interventi per i quali sono stati concessi i contributi entro 5 anni dalla data di richiesta della liquidazione finale;
  - d. il rispetto del vincolo di mantenere la coltura ammessa a contribuzione entro 5 anni dalla data di richiesta della liquidazione finale.

## AMBITO PAESAGGIO

### ART. 19 - REQUISITO SOGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente intervento i seguenti soggetti riconosciuti elencati nell'art. 2, comma 1, lett. g) della l.p. n.4/2003 e precisamente i Consorzi di Miglioramento Fondiario (di seguito CMF) di I e II grado riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
2. Il beneficiario deve indicare nella domanda di contributo di ricadere in una delle seguenti condizioni:
  - a) che il revisore unico, o almeno uno dei revisori in caso di collegio, è in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;
  - b) di aver richiesto una revisione straordinaria che verrà effettuata mediante uno dei soggetti di cui all'art. 30, comma 1, della l.p. n. 9/2003;
3. che il bilancio consorziale, nell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, è stato sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. f), della l.p. n.9/2003, indicandone gli estremi.
4. La revisione straordinaria, sulla base del controllo del bilancio consorziale e della situazione finanziaria, dovrà evidenziare la sostenibilità dell'iniziativa proposta.
5. Il richiedente dovrà esibire la documentazione comprovante l'avvenuta revisione straordinaria:
  - ✓ all'atto di presentazione della domanda di contributo, qualora già in possesso;
  - ✓ **prima** dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, qualora richiesta all'atto della presentazione della domanda ma non ancora ottenuta.

### ART. 20 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I termini per la presentazione della domanda sono previsti dall'art. 2.
  - a) La domanda potrà essere compilata **ON LINE** sul sito [www.bimchiese.tn.it](http://www.bimchiese.tn.it) accedendo al link: <https://servizi.bim-del-chiese.comune.cloud/>  
Per accedere alla compilazione della domanda è necessario dotarsi di SPID.
  - b) spedita mediante **P.E.C** esclusivamente all'indirizzo [bimdelchiesecondino@legalmail.it](mailto:bimdelchiesecondino@legalmail.it), inoltrata da un indirizzo PEC intestato al soggetto che presenta la domanda di contributo. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, con allegata copia di documento di identità in corso di validità. Laddove invece il documento venisse sottoscritto con firma digitale, il documento di identità non deve essere allegato.

### ART. 21- CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Il modello della domanda di contributo contiene una parte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- ✓ di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea;
- ✓ di non essere stati destinatari di recuperi di contributi concessi e poi revocati dall'ente concedente, ovvero di aver già provveduto alla restituzione degli stessi.
- ✓ che l'iniziativa non interessa particelle fondiari ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione o servizi;
- ✓ che le particelle fondiari che beneficeranno degli interventi oggetto della domanda di contributo ricadono nel territorio di competenza dell'ente richiedente e/o sono nella disponibilità dello stesso;
- ✓ l'identificazione e superficie della/e particella/e fondiaria/e oggetto dell'intervento;
- ✓ l'impegno a destinare il contributo esclusivamente al finanziamento delle spese per la realizzazione degli interventi agricoli specificati nella relazione allegata;
- ✓ che l'IVA non è portata in detrazione;
- ✓ che gli oneri fiscali sono/non sono detraibili;
- ✓ che l'attività del soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa;
- ✓ che l'eventuale contributo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al beneficiario, fornendo le coordinate bancarie (IBAN);
- ✓ di impegnarsi ad acquisire e trasmettere eventuali permessi/autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento entro 90 gg dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, da assumersi entro la fine dell'esercizio finanziario. In caso di mancata presentazione di tutti i permessi/autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento entro il termine stabilito, si avrà la decadenza del contributo assegnato. In caso contrario, la dichiarazione che non necessitano pareri, autorizzazioni e nulla osta. Nel caso in cui non sia necessaria ai sensi di legge la documentazione di seguito individuata, dovrà essere presentata specifica dichiarazione del progettista che ne dia attestazione (titolo edilizio, procedura di assoggettabilità ai sensi della l.p. n.19/2013 o valutazione impatto ambientale, perizia geologica o parere di fattibilità, autorizzazione forestale, autorizzazione Servizio Bacini Montani). Ai fini istruttori il RUP si riserva la possibilità di richiedere copia della sopra elencata documentazione in formato digitale in disponibilità del beneficiario.
- ✓ di impegnarsi ad eseguire gli interventi secondo le tecniche e le modalità agronomiche previste dal bando.
- ✓ di impegnarsi alla corretta gestione e manutenzione degli interventi realizzati per almeno 5 anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo;
- ✓ di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i dati personali riportati nella domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nonché di aver preso visione dell'informativa trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 contenuta nel bando;
- ✓ di essere consapevole che l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda corrisponde al domicilio digitale su cui verranno inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura.

- ✓ di essere a conoscenza del divieto stabilito dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

## **ART. 22 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

1. Ai fini della verifica puntuale di quanto espressamente dichiarato dal beneficiario sulla domanda di contributo, la documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
  - a) copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa in conformità al disposto statutario. Nel verbale dovranno essere necessariamente riportate le particelle fondiarie oggetto di intervento;
  - b) relazione tecnica illustrativa dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento e contenente anche le informazioni utili per l'assegnazione dei punteggi di cui ai "criteri di selezione";
  - c) computo metrico-estimativo con riportate le voci di spesa dei lavori rapportate all'elenco prezzi provinciale vigente PAT. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista sulla base di un'analisi prezzi da allegare alla documentazione a corredo della domanda di contributo;
  - d) elaborati progettuali conformi a quelli depositati per le autorizzazioni necessarie comprensivi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
  - e) attestazione della necessità/non necessità della redazione del piano di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08;
  - f) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
  - g) tabella riepilogativa dei fondi interessati all'intervento;
  - h) eventuali autorizzazioni necessarie per realizzazione punto di prelievo di acqua superficiale, per opere di adeguamento e/o creazione di piazzole di manovra.
2. Nel caso in cui la predetta documentazione sia agli atti di altre pubbliche amministrazioni o dell'amministrazione provinciale, il soggetto richiedente è tenuto a darne segnalazione al Responsabile Unico Procedimento, il quale provvederà ad acquisirla d'ufficio. Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5

della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

## ART. 23 - CRITERI DI SELEZIONE AMBITO PAESAGGIO

1. Le domande di accesso al finanziamento vengono inserite in una graduatoria di priorità sulla base di punteggi di merito; di seguito sono riportati i criteri di selezione e, in modo specifico, i punteggi assegnati al parametro indicatore.

| CRITERIO DI SELEZIONE                 | CRITERIO                                                                                                                                                         |                                                                           | PARAMETRO INDICATORE                                             | PUNTI |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. UBICAZIONE TERRENO                 | Il lotto di intervento ricade in <u>area agricola di pregio</u> oppure in <u>area agricola</u> del Sistema delle Aree Agricole del Piano Urbanistico Provinciale |                                                                           | Almeno il 51% del lotto di intervento in area agricola di pregio | 10    |
|                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                           | Almeno il 51% del lotto di intervento in area agricola           | 20    |
| Punteggio totale massimo per criterio |                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  | 20    |
| 2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO            | 3.1                                                                                                                                                              | Taglio arbusti con estirpazione di ceppaia e di esbosco materiale legnoso |                                                                  | 30    |
|                                       | 3.2                                                                                                                                                              | Livellamento e pareggiamento superfici                                    |                                                                  | 15    |
|                                       | 3.3                                                                                                                                                              | Realizzazione strada/rampa accesso                                        |                                                                  | 5     |
|                                       | 3.4                                                                                                                                                              | Ripristino e sistemazione di muri a secco esistenti                       | Fino a 50 m                                                      | 10    |
|                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                           | Oltre i 50 m                                                     | 20    |
|                                       | 3.5                                                                                                                                                              | Spietramento del terreno                                                  |                                                                  | 10    |
| Punteggio totale massimo per criterio |                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  | 80    |
| PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE              |                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  | 100   |
| Punteggio minimo richiesto            |                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  | 40    |

2. Nella determinazione del punteggio assegnabile farà fede la superficie catastale, arrotondata per eccesso.
3. Il punteggio minimo richiesto per l'ammissibilità a contribuzione della domanda dovrà essere pari a 40, pena esclusione.
4. Qualora lo stanziamento previsto a bilancio non sia sufficiente per l'assegnazione dei contributi economici ammissibili, si procederà in ordine di scorrimento della graduatoria di priorità determinata ai sensi del comma precedente.
5. In caso di parità di punteggi tra due o più domande si seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **ART. 24 - INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

1. Sono ammessi alla contribuzione prevista dal presente bando gli interventi di bonifica, recupero e miglioramento del territorio posti in essere da Consorzi di Miglioramento Fondiario e che coinvolgano particelle fondiari di **almeno tre proprietari** e che prevedano un'estensione minima dell'intervento di mq 10.000 per "terreni di fondovalle" (definibili come terreni con pendenza media inferiore al 10%) e mq 7.000 per i "terreni di versante" (definibili come terreni con pendenza media superiore al 10%).

## **ART. 25 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

1. Sono considerate ammissibili a contribuzione le iniziative risultanti da fatturazione emessa in data successiva alla data di approvazione del presente bando. Possono derogare da tale vincolo solo le spese di progettazione (spese tecniche). L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'ente alla concessione del contributo.
2. Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi vigente nella PAT. Nel caso di opere o lavori diversi e difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi di prezzi sopra richiamati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista sulla base di un'analisi prezzi allegata. Nel caso di voci di spesa non riscontrabili nell'elenco prezzi potranno essere ritenute ammissibili voci di spesa diverse purché giustificate dal progettista sull'analisi prezzi allegata al progetto.
3. Sono ammissibili esclusivamente pagamenti effettuati dal beneficiario comprovati da idonei titoli giustificativi della spesa ed effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato al beneficiario. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti. Le fatture devono essere univocamente riconducibili alla realizzazione dell'opera.

### **Spese ammissibili a finanziamento:**

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente la seguente tipologia di spese:

- a) le spese per lavori di taglio specie erbacee e arbustive infestanti, loro trinciatura, asporto delle ceppaie, dissodamento del terreno, ecc., esclusi quelli di aratura e dissodamento di terreni già coltivati;
- b) le spese di sistemazione di muri di sostegno già esistenti,
- c) le spese di livellamento, spietramento e/o altri interventi agronomici necessari alla riconversione colturale e/o realizzazione di impianti di coltivazione escluso l'apporto di materiale dall'esterno diverso da terra vegetale ed esclusi altresì i lavori di scavo se finalizzati all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alla bonifica;
- d) le spese per la realizzazione di piste di accesso al terreno oggetto di intervento;
- e) le spese per la realizzazione di un punto di prelievo di acqua superficiale da utilizzarsi a scopo irriguo per i terreni agricoli, autorizzato e collegato al corso d'acqua con condotta



mobile o interrata;

f) le spese tecniche.

### **Spese non ammissibili a finanziamento:**

Non sono ammissibili le spese per interventi di ordinaria manutenzione come definiti, per quanto applicabili, dalla l.p. 15/2015.

### **Somme a disposizione del beneficiario soggetto appaltante**

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi. Rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- ✓ spese relative all'IVA
- ✓ somme per imprevisti
- ✓ spese tecniche

### **Spese relative all'IVA**

L'imposta sul valore aggiunto è riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'IVA indicata sui lavori e sulle somme a disposizione di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento non può essere portata dagli stessi in detrazione e che l'attività del soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa. L'aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.

### **Somme per imprevisti**

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura massima del 3% della spesa ammessa dei lavori. In sede di rendicontazione dovrà essere data giustificazione sull'utilizzo degli imprevisti nel rispetto della finalità del progetto ammesso a finanziamento.

### **Spese tecniche**

Le spese tecniche complessivamente riconosciute, relative alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, laddove previste, ovvero spese per indagini, sondaggi, screening/valutazioni di impatto ambientale, perizie, studi di fattibilità, non possono superare il limite massimo del 12% della spesa ammessa iniziale comprensiva della voce imprevisti.

### **ART. 26 - LIMITE MASSIMO CONTRIBUTO ASSEGNABILE**

La misura del contributo assegnabile è fissata nel 90% della spesa ammissibile e comunque entro il limite massimo di € 60.000,00 in conformità con quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. b), della l.p. n.4/2003.

## **Art. 27 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI – PROROGA - SOSPENSIONE**

- 1) La rendicontazione dell'intervento ammesso a finanziamento dovrà essere effettuata entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.
- 2) Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo. Si richiama l'art.7 del presente bando per la procedura relativa alla richiesta di proroga o di sospensione.

## **ART. 28 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE**

- 1) In considerazione della tipologia e degli importi dei lavori finanziari, si prescrivono le seguenti procedure di aggiudicazione che dovranno essere rispettate ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate.
- 2) Il beneficiario del contributo di cui al presente intervento non è soggetto al rispetto della normativa sugli appalti pubblici (vedasi DGP n.2285 dd 22.12.2020, punto 7<sup>2</sup>, come modificata dalla GDP n.1398 dd 23.08.2021) pertanto il CUP verrà comunicato dal Responsabile Unico di Procedimento.

### **3) Importi relativi a lavori fino ad Euro 150.000,00**

- a) In applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 23 marzo 2020 n.2, art. 3, "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea", comma 01, è ammesso l'affidamento diretto di lavori fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto- legge n. 76 del 2020, pari ad €150.000,00 iva esclusa.
- b) Il criterio di aggiudicazione sarà di norma il prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento.
- c) L'organo collegiale competente del beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale con indicazione della ditta aggiudicataria e dell'offerta ricevuta. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di richiesta di acconto o di liquidazione finale.

### **4) Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG)**

- a) Il Codice Unico di Progetto verrà scaricato dal RUP e comunicato ai consorzi di miglioramento fondiario, unitamente al Codice Identificativo di Gara (CIG).
- b) Il CUP ed il CIG devono essere riportati su tutti i documenti contabili relativi ai flussi

<sup>2</sup> art. 5, comma 2, lett. b) della L.P. 2/2016 ed ex art. 2, comma 3, della L.P. 26/1993 - nel caso di affidamenti di lavori d'importo stimato complessivo, al netto dell'IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici.

finanziari generati dal finanziamento (es. fatture di spesa, mandati di pagamento e quietanze di avvenuto pagamento). Per i documenti antecedenti alla data di ricevimento della comunicazione del CUP e/o del CIG o per altri documenti privi del CUP/CIG per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP e/o il CIG con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario. E' escluso l'obbligo del CUP sui giustificativi della spesa quali scontrini.

#### **5) Istruttoria delle domande**

- a) In sede di istruttoria della domanda del contributo il RUP può chiedere integrazioni e/o rettifiche dei documenti presentati.
- b) L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del direttore del Consorzio sulla base dell'analisi tecnico-amministrativa delle domande effettuata dal RUP. Tale provvedimento di concessione conterrà specificati: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo, i termini di esecuzione dell'intervento ammesso e sarà adottato entro 90 giorni decorrenti da giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti dal presente bando. In linea con quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza e della Corruzione del Consorzio BIM Chiese, nel provvedimento dovrà essere accertata l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento.
- c) Per le domande risultanti in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento è data comunicazione ai rispettivi beneficiari. In allegato alla comunicazione di concessione del contributo sarà fornito al beneficiario il prospetto relativo alle spese ammesse e non ammesse al fine della richiesta di acconto e saldo finale del contributo.

A seguito di tale comunicazione, i beneficiari interessati dovranno presentare tempestivamente la revisione straordinaria, richiesta all'atto di presentazione della domanda di contributo, ma non ancora ottenuta entro il termine eventualmente assegnato dal RUP e comunque in tempo utile per la predisposizione dei provvedimenti di concessione del contributo che necessariamente dovranno essere adottati entro la chiusura del corrente anno finanziario.

#### **ART. 29 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- 1) Le spese ammissibili a liquidazione sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario tra quelle ammesse al finanziamento, comprovate da fattura.
- 2) Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti sostenuti dai beneficiari comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario o postale.
- 3) I documenti contabili relativi ai flussi finanziari generati dal finanziamento (es. fatture di spesa, bonifici) devono riportare il codice CUP come disposto dalla normativa vigente.
- 4) Le fatture devono essere univocamente riconducibili all'opera.
- 5) Non è ammessa la cessione del credito.

### **Liquidazione di acconti**

- 1) Può essere erogato un solo acconto, sulla base dello stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento. L'entità dell'acconto è calcolata su 9/10 dello stato di avanzamento dell'iniziativa e nel limite dell'80% del contributo economico in conto capitale concesso.
- 2) Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:
  - a) domanda a firma del legale rappresentante del beneficiario
  - b) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data inizio lavori e l'ammontare dei lavori eseguiti
  - c) verbale di aggiudicazione dei lavori con citati qualora dovuti, i nominativi delle ditte invitate, le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
  - d) copia delle fatture di spesa relative all'avanzamento dei lavori, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari qualora l'importo dichiarato sia già stato pagato.

### **Liquidazione finale**

- 1) Prima della liquidazione finale il RUP disporrà un sopralluogo di verifica sulle domande ammesse a contribuzione.
- 2) Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:
  - a) domanda del legale rappresentante del beneficiario;
  - b) certificato di regolare esecuzione dei lavori con attestazione dell'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali;
  - c) stato finale dei lavori e delle somme a disposizione, nel quale dovrà essere evidenziato l'utilizzo degli importi relativi agli imprevisti ed eventuali ribassi d'asta utilizzati;
  - d) stato finale relativo agli oneri di sicurezza;
  - e) eventuale lista delle economie
  - f) qualora non già presentato con la richiesta di acconto, verbale di aggiudicazione dei lavori con citati, qualora dovuti, i nominativi delle ditte invitate, le offerte pervenute, nonché la tipologia di gara espletata;
  - g) copia semplice delle fatture quietanzate, o documenti probatori equivalenti, unitamente alla copia dei bonifici o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che documentino i lavori ammessi; tali documenti dovranno riportare il codice CUP. Si precisa che la fattura o documento probatorio deve contenere la dettagliata descrizione dell'intervento al quale si riferisce. Inoltre il beneficiario, su semplice richiesta del RUP, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali.
  - h) foto a colori dell'intervento realizzato
  - i) dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di contributi di cui al presente bando.